

Raccolta manifestazioni di interesse in relazione alla scadenza del mandato di 18 componenti dei Collegi ABF (Arbitro Bancario Finanziario) – Comunicazione di avvio del procedimento.

Nel corso del secondo semestre 2021 verrà a scadenza il mandato di 18 componenti dei Collegi ABF nominati dalla Banca d'Italia su propria designazione¹.

In relazione a quanto sopra, si comunica che, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990 e successive modifiche, la Banca d'Italia avvia con la presente comunicazione il procedimento amministrativo per la nomina dei componenti di propria designazione².

Possono esprimere la manifestazione di interesse a ricoprire l'incarico di componente di un Collegio ABF coloro i quali siano in possesso dei requisiti di esperienza, professionalità, integrità e indipendenza previsti dalle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (cfr. Sez. III, par. 2 e 3), adottate dalla Banca d'Italia con provvedimento del 18 giugno 2009 (e s.m.i.)³. È richiesta una significativa e comprovata competenza in materia bancaria, finanziaria o di tutela dei consumatori.

In particolare, nella selezione dei nuovi componenti è dato rilievo alla circostanza che il candidato abbia un'età non superiore a 70 anni e sia:

- docente universitario in materie giuridiche (diritto privato, diritto civile, diritto commerciale, diritto processuale civile, diritto dell'economia, legislazione bancaria e finanziaria) o economiche (tecnica bancaria e finanziaria, economia degli intermediari finanziari, matematica finanziaria) afferenti l'ambito di competenza dell'Arbitro; è data preferenza a professori ordinari/straordinari/associati rispetto a professori a contratto, ricercatori o assegnisti;
- magistrato in quiescenza, con notevole esperienza in ambito bancario e finanziario;
- avvocato o dottore commercialista, quando, oltre all'anzianità di iscrizione prescritta dalle richiamate Disposizioni, abbia maturato esperienze dirette particolarmente qualificate e comprovate in materia bancaria, finanziaria o di tutela dei consumatori, per un periodo non inferiore a 10 anni, riscontrabili attraverso riferimenti certi nella documentazione prodotta;
- notaio, che abbia maturato specifica esperienza rilevante per l'attività dell'ABF.

Specifico rilievo è assegnato a pubblicazioni in materia bancaria/finanziaria o in discipline economiche, purché attinenti all'ambito di competenza dell'Arbitro, recenti e numericamente rilevanti.

Le candidature dei dipendenti delle autorità di vigilanza sono prese in considerazione solo decorsi due anni dalla cessazione delle eventuali funzioni di vigilanza precedentemente svolte o di supporto all'attività di sistemi stragiudiziali di risoluzione delle liti istituiti o gestiti dall'autorità medesima.

Le candidature degli ex componenti dei Collegi possono essere prese in considerazione decorso un periodo di *cooling off* di due anni dalla cessazione del precedente mandato: sono valorizzate le candidature degli ex componenti che si siano contraddistinti per il supporto reso all'attività dell'Arbitro e la qualità delle decisioni.

Nella scelta è assicurata la presenza delle diverse professionalità (competenze giuridiche ed economiche) e attenzione alla diversificazione per genere.

¹ Si tratta in particolare di 18 componenti dei Collegi di Milano, Torino, Bologna, Roma e Napoli, 8 dei quali al primo mandato.

² In conformità con quanto previsto dall'art. 8, comma 3 della L. 241/90 non si procede alla comunicazione personale.

³ Il testo delle Disposizioni è reperibile sul sito internet della Banca d'Italia all'indirizzo

<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/disposizioni/index.html>.

La durata dell'incarico di componente del Collegio ABF è di tre anni. Per quanto riguarda i compensi, si rinvia a quanto previsto dalle richiamate Disposizioni (cfr. Sez. V, par. 1).

L'incarico richiede un impegno attivo e costante, anche in relazione ai crescenti volumi di attività dell'ABF (nel 2020 l'Arbitro ha ricevuto più di 31.000 ricorsi, in aumento del 40 per cento rispetto al 2019) e alla sostenuta attività decisoria dei Collegi (nel 2020 i Collegi hanno assunto circa 27.400 decisioni e si sono riuniti in totale 448 volte, con 61 ricorsi decisi in media per riunione). È pertanto richiesto di valutare preventivamente e con attenzione, tenendo anche conto dei luoghi di insediamento dei Collegi, la sostenibilità dell'impegno richiesto in relazione al numero e alla gravosità degli incarichi eventualmente già ricoperti. Rispetto agli stessi, occorre anche attentamente considerare la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse⁴.

Le manifestazioni di interesse possono essere presentate inviando un *curriculum vitae* in formato europeo aggiornato e una fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità **entro e non oltre le ore 18:00 (ore italiane) del 4 agosto 2021**, all'indirizzo di posta elettronica certificata tuc@pec.bancaditalia.it, precisando nell'oggetto "Manifestazione interesse Collegi ABF". Dovrà essere altresì indicato un ordine di preferenza con riferimento alle Sedi dei Collegi e l'eventuale disponibilità a coprire altre Sedi dell'Arbitro, anche in prospettiva.

Si precisa che il presente avviso non costituisce comunicazione di avvio di una procedura di concorso pubblico e che, in base alla vigente normativa⁵, la scelta dei candidati ai quali conferire l'incarico di componente del Collegio è rimessa esclusivamente alla Banca d'Italia. La Banca d'Italia si riserva di procedere alla designazione e nomina dei componenti nell'esercizio della propria discrezionalità, previo colloquio conoscitivo con i candidati che presenteranno un curriculum di maggior interesse avute presenti le attività svolte dall'ABF.

Si fa presente che il procedimento si concluderà entro 120 giorni a decorrere dal **5 luglio 2021**, fatte salve le ipotesi di sospensione e interruzione dei termini previste dal vigente ordinamento. Il responsabile del procedimento è la Capo del Servizio Tutela individuale dei clienti, dott.ssa Antonella Magliocco, il cui indirizzo pec è tuc@pec.bancaditalia.it. Degli atti del procedimento potrà essere presa visione attraverso modalità digitali previa richiesta inoltrata a mezzo pec al citato indirizzo, ovvero presso la competente divisione del Servizio medesimo⁶.

In caso di mancata emanazione del provvedimento entro il termine sopra indicato, gli interessati potranno rivolgersi alla Capo del Dipartimento Tutela della clientela ed educazione finanziaria affinché eserciti il potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9 bis, della legge n. 241/1990. Resta ferma la possibilità di esperire il ricorso ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. n. 104/2010, avanti al TAR del Lazio, sede di Roma, secondo quanto previsto dall'art. 135, comma 1, lett. c) del medesimo decreto.

La presente comunicazione, in quanto rivolta a una generalità di destinatari, è pubblicata sul sito dell'Arbitro Bancario Finanziario e su quello della Banca d'Italia.

⁴ Le situazioni di conflitto di interesse devono essere espressamente dichiarate, indicando la natura del conflitto.

⁵ In particolare, si vedano l'art. 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, la deliberazione del CICR n. 275 del 29 luglio 2008, recante la "Disciplina dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela ai sensi dell'art. 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385", come modificata con decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di Presidente del CICR, del 10 luglio 2020, n. 127, nonché le "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" emanate dalla Banca d'Italia il 18 giugno 2009, come da ultimo modificate con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 12 agosto 2020.

⁶ SERVIZIO.TUC.ARBITRO_BANCARIO_FINANZIARIO@bancaditalia.it.